

La circolare di lavoro e previdenza n. 5/2024

# Le collaborazioni nel nuovo Ccnl per i lavoratori sportivi

Manuela Baltolu – consulente del lavoro

*All'interno del testo del rinnovo del Ccnl dei lavoratori sportivi un'interessante regolamentazione delle collaborazioni ai sensi del D.Lgs. 36/2021.*

Il Ccnl per i lavoratori dello sport Confcommercio (ex Ccnl Palestre e impianti sportivi) è stato rinnovato il 12 gennaio 2024 per il triennio 2024-2026, con l'intento, annunciato nelle premesse generali del testo, di costituire un riferimento per la gestione dei rapporti di lavoro di tutto il comparto sportivo, sia esso dilettantistico, professionistico o commerciale, con particolare attenzione alle novità derivanti dalla riforma dello sport ex L. 86/2019.

Dei consueti elementi presenti nella generalità dei Ccnl, uno di essi in particolare è senz'altro degno di nota, ovvero l'intero articolo 23 titolato "*Collaborazione continuata e continuativa*" che, com'è facile intuire, si pone l'obiettivo di regolamentare le "*collaborazioni coordinate e continuative applicabili al mondo dello sport*", con un preciso riferimento alle specifiche disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2021.

La generica dicitura sopra riportata fa presumere che il testo sia applicabile non solo ai collaboratori sportivi di cui all'[articolo 28](#), D.Lgs. 36/2021, ma anche agli amministrativo – gestionali di cui all'[articolo 37](#), D.Lgs. 36/2021.

## La gestione del rapporto

La prima parte del citato articolo riguarda la forma e il contenuto del contratto individuale, che in linea di massima richiama gli obblighi già stabiliti dal D.Lgs. 104/2022<sup>1</sup>, senza particolari novità.

Viene riproposto l'ossimoro già contenuto all'[articolo 25](#), D.Lgs. 36/2021, ovvero la natura autonoma del rapporto di collaborazione, benché, come noto, tale forma contrattuale identifichi il rapporto parasubordinato per antonomasia, ovvero un sodalizio che rechi, contestualmente, tratti di lavoro

<sup>1</sup> Il contratto di collaborazione dovrà essere stipulato in forma scritta, sottoscritto da committente e collaboratore e a questi consegnato, e contenere le seguenti indicazioni: identità delle parti contraenti; tipo di attività richiesta, sua descrizione e finalità; durata della collaborazione; luogo di svolgimento dell'attività; forme e modalità di coordinamento, anche temporale, con il committente; fasce orarie entro cui il collaboratore svolgerà l'attività pattuita; corrispettivo dovuto al collaboratore e tempi e modalità di pagamento, eventuale disciplina dei rimborsi spesa; obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; diritti del collaboratore relativamente a maternità, malattia e infortunio; obblighi del collaboratore in ordine alla prestazione richiesta; cause e modalità di cessazione o di recesso anticipato dal rapporto rinvio al presente Ccnl.